

# AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Gennaio 2011)

## AMBIENTE

<b>Parole chiave</b>	<i>Merci pericolose, trasporto</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L13 del 18-1-2011
<b>Estremi</b>	DECISIONE 2011/26/UE della Commissione
<b>Titolo</b>	Decisione 2011/26/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose
<b>Contenuti</b>	Nell'allegato 1 alla decisione vengono descritte, per ciascuno degli Stati membri elencati, le <b>deroghe</b> di cui al medesimo allegato concernenti il <b>trasporto di merci pericolose</b> nel loro territorio.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Politica ambientale UE</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE del 18-1-2011
<b>Estremi</b>	PARERE DEL COMITATO DELLE REGIONI
<b>Titolo</b>	Il contributo della politica di coesione alla strategia Europa 2020 (2011/C 15/03)
<b>Contenuti</b>	<p>La politica di coesione persegue obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale prevista dal Trattato UE, con particolare attenzione alla riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e il ritardo delle regioni meno favorite (la cosiddetta <b>strategia Europa 2020</b>, che affronta le riforme strutturali necessarie all'Europa, e anche alle istituzioni europee, per rafforzare la crescita sostenibile, l'innovazione e l'occupazione).</p> <p>Il Comitato evidenzia l'importanza del coinvolgimento e della partecipazione attiva degli <b>enti regionali e locali</b> nell'elaborazione della strategia Europa 2020, nonché la necessità di potenziare il loro ruolo nella fase di attuazione.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni di carbonio, tecnologie</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE C21 del 21-1-2011
<b>Estremi</b>	PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO
<b>Titolo</b>	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio»
<b>Contenuti</b>	<p>La Comunicazione della Commissione cui si fa riferimento, verte, tra altre cose, su iniziative industriali europee, e in particolare su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— energia eolica,</li> <li>— energia solare,</li> <li>— reti elettriche,</li> <li>— bioenergie sostenibili,</li> <li>— cattura, trasporto e stoccaggio di CO<sub>2</sub> (CCS),</li> <li>— fissione nucleare sostenibile,</li> <li>— celle a combustibile e idrogeno.</li> <li>— efficienza energetica</li> <li>— alleanza europea per la ricerca nel settore dell'energia (EERA): tale iniziativa riguarda i programmi comuni degli istituti di ricerca e delle università nonché l'attivazione di poli scientifici e di ricerca.</li> </ul> <p>Gli investimenti rivolti a sviluppare <b>tecniche energetiche a basso tenore di CO<sub>2</sub></b> offrono <b>opportunità</b> in termini di <b>innovazione</b>, di dinamismo economico, di crescita sostenibile e di occupazione, a maggior ragione perché l'energia utilizzabile e a prezzo contenuto costituisce una garanzia della durevolezza del nostro modello di economia e di vita. La sua <b>economicità</b> rappresenta un fattore decisivo per la competitività dell'Europa nel contesto globale. Servono pertanto delle forme di produzione e di utilizzazione dell'energia in grado di affermarsi nel lungo periodo.</p> <p>In tale contesto il Comitato economico e sociale europeo (CESE) segnala la speciale importanza dell'energia elettrica, ma raccomanda di dedicare maggiore attenzione anche all'utilizzazione di energia sotto altre forme e di ricercare approcci di ricerca innovativi, perché è proprio in tale campo che si concentra attualmente la quota maggiore del consumo di energie fossili.</p> <p>Il CESE sottolinea che solo grazie a sforzi straordinari sarà possibile nei prossimi decenni adeguare il nostro intero sistema energetico - produzione, conversione, consumo - agli obiettivi congiunti della tutela del clima, della sicurezza di approvvigionamento e della sostenibilità. Osserva che lo sforzo di ricerca e sviluppo necessario a tal fine è ampiamente sottostimato. Già il solo confronto con l'impegno profuso dagli Stati Uniti in questo campo fa dubitare al CESE che gli investimenti previsti saranno sufficienti a perseguire su un vasto fronte e con</p>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

	la necessaria energia degli sviluppi di così ampia portata, o addirittura a raggiungere una posizione preminente sul mercato.
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Emissioni di CO<sub>2</sub>, obiettivi, deroghe</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L23 del 27-1-2011
<b>Estremi</b>	REGOLAMENTO (UE) n. 63/2011 della Commissione del 26 gennaio 2011
<b>Titolo</b>	REGOLAMENTO (UE) N. 63/2011 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2011 recante le modalità per la domanda di deroga agli obiettivi per le emissioni specifiche di CO <sub>2</sub> a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
<b>Contenuti</b>	<p>Il presente Regolamento dà attuazione a quanto previsto dal Regolamento 443/2009 in materia di deroghe agli obiettivi specifici di emissioni di CO<sub>2</sub> di una serie di categorie di produttori di auto.</p> <p>Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, definisce i <b>livelli di prestazione</b> in materia di emissioni delle <b>autovetture nuove</b> nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri; in particolare, l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 443/2009 stabilisce che i piccoli costruttori e i costruttori di nicchia possano chiedere obiettivi di riduzione delle emissioni alternativi, in relazione al potenziale di riduzione delle emissioni specifiche di CO<sub>2</sub> dei veicoli di ciascun costruttore, <b>coerentemente con le caratteristiche del mercato</b> per il tipo di autovetture prodotto. Per determinare il potenziale di riduzione di ciascun piccolo costruttore occorre valutare il suo potenziale economico e tecnologico di riduzione. A tal fine è necessario che il richiedente fornisca informazioni dettagliate sulle proprie attività economiche e sulle tecnologie di riduzione di CO<sub>2</sub> impiegate nelle autovetture, affinché vi sia coerenza tra l'obiettivo di riduzione richiesto e per evitare di porre in una posizione di svantaggio i piccoli costruttori che riducono le loro emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> prima del 2012.</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.eur-lex.europa.eu">www.eur-lex.europa.eu</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Parole chiave</b>	<i>Rifiuti, albo gestori</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 10 del 14-1-2011
<b>Estremi</b>	COMUNICATO - Delibera n. 2 del 15/12/2010
<b>Titolo</b>	Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti.
<b>Contenuti</b>	<p>Le imprese che intendono iscriversi all'<b>Albo</b> dei <b>Gestori Ambientali</b> nella categoria 8 per svolgere l'attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi devono essere in possesso dei <b>requisiti</b> di cui alla tabella allegata sotto la lettera "A".</p> <p>Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui al comma 1 si intende soddisfatto con gli importi di cui alla tabella allegata sotto la lettera "B".</p> <p>I requisiti professionali del responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 8 sono individuati nell'allegato "D".</p> <p>L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p><u>NOTA:</u> L'Albo Gestori Ambientali è intervenuto successivamente con ben tre provvedimenti utili nell'interpretazione di alcune norme del D.Lvo 205/10. La <b>Delibera 19 gennaio 2011, n. 1</b> chiarisce i termini di entrata in vigore della Delibera n. 2/10 dell'Albo relativa all'iscrizione all'Albo degli intermediari e commercianti rifiuti, mentre la <b>Circolare 24 gennaio 2011, n. 137</b> e la <b>Circolare 25 gennaio 2011, n. 146</b>, invece, si occupano dell'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano trasporto transfrontaliero dei rifiuti.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Veicoli fuori uso</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 23 del 29-1-2011
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 5 MAGGIO 2010
<b>Titolo</b>	Modifica all'allegato II del decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, in materia di veicoli fuori uso.
<b>Contenuti</b>	L'Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 è sostituito con l'Allegato di cui al presente decreto.

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>
-------------	--

## ENERGIA

**Energia**

<b>Parole chiave</b>	<i>Reti elettriche, gestore</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 305 del 31-12-2010
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIOMICO - DECRETO 10 dicembre 2010
<b>Titolo</b>	Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti.
<b>Contenuti</b>	<p>Il decreto individua <b>criteri</b> per la definizione dei <b>rapporti</b> intercorrenti <b>fra gestori di reti elettriche</b> di trasmissione e di <b>distribuzione</b> in concessione, gestori di reti elettriche private e soggetti connessi a tali reti, in attuazione dell'art. 30, comma 27, della legge n. 99/09. Esso individua anche alcuni elementi di raccordo della disciplina per i sistemi e le reti elettriche private e le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09.</p> <p>Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'art. 33 della legge n. 99/09, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Energia elettrica, importazione</i>
<b>Riferimento</b>	GU n. 4 del 7-1-2011
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONIOMICO - DECRETO 10 dicembre 2010
<b>Titolo</b>	Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2011, e direttive dell'Acquirente unico S.p.A. in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2011.

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Contenuti</b>	<p>Il presente decreto fissa le <b>modalità</b> e le <b>condizioni</b> per l'<b>importazione e l'esportazione di energia elettrica</b> a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2011 (Francia, Austria, Grecia, Slovenia e Svizzera), al fine di: consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico Spa, ed esteri alla rete di interconnessione per il trasporto di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano; garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale mediante l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto sulla rete di interconnessione con metodi di mercato; assicurare l'accesso a parità di condizioni, di imparzialità, e la neutralità del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione; garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.</p> <p>Il provvedimento disciplina:</p> <p>a) la definizione delle <b>quote</b> di capacità di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;</p> <p>b) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico Spa ai fini della destinazione ai clienti del mercato tutelato;</p> <p>c) i criteri per l'utilizzo dei proventi delle assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, di cui al comma 3.</p>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*

<b>Parole chiave</b>	<i>Biocarburanti, bioliquidi</i>
<b>Riferimento</b>	GUUE L9 del 13-1-2011
<b>Estremi</b>	DECISIONE 2011/13/UE della Commissione del 12 gennaio 2011
<b>Titolo</b>	DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri
<b>Contenuti</b>	<p>La decisione in oggetto stabilisce che per ogni partita di <b>biocarburante</b> o di <b>bioliquido</b> gli operatori economici sono tenuti a fornire <b>informazioni</b> indicanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se la partita è stata certificata o accettata in quanto conforme ai requisiti di un regime volontario riconosciuto dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE, come sistema contenente dati accurati ai fini di informazione sulle misure adottate per la tutela dei suoli, dell'acqua e dell'aria, sul ripristino di terreni degradati, sul contenimento del consumo di acqua nelle zone in cui la risorsa è scarsa</li> <li>- se la partita è stata certificata o accettata secondo le prescrizioni sopra citate, il nome del sistema volontario in questione.</li> </ul> <p>Ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui, devono essere inoltre fornite informazioni indicanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il premio di cui all'allegato V, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 2009/28/CE e all'allegato IV, parte C, punti 7 e 8, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui all'allegato V della direttiva 2009/28/CE</li> <li>- se il fattore riguardante la riduzione delle emissioni dovuto all'accumulo di carbonio nel suolo tramite una migliore gestione agricola di cui all'allegato V, parte C, punto 1, della direttiva 2009/28/CE e all'allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE è stato impiegato nel calcolo dei gas a effetto serra di cui al medesimo paragrafo.</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

<b>Parole chiave</b>	<i>Carburanti</i>
<b>Riferimento</b>	GU n.21 del 27-1-2011
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 12 novembre 2010
<b>Titolo</b>	Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativo alla istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
<b>Contenuti</b>	<p>Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, nei casi in cui le <b>aliquote di prodotto</b> sono applicabili, è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato una aliquota aggiuntiva pari al 3 per cento del prodotto della coltivazione, (disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dalla legge 23 agosto 2004, n. 239).</p> <p>In base a quanto stabilito dal decreto, grazie a queste entrate verranno quindi erogate a ciascuna regione le somme finalizzate a <b>benefici per i residenti</b> nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attività di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi.</p> <p>Il beneficio "pro capite" viene erogato attraverso apposita <b>carta elettronica</b> distribuita e gestita con oneri a carico del Ministero dello sviluppo economico. L'erogazione del beneficio economico ai beneficiari avverrà mediante carta ricaricabile specificatamente dedicata a "bonus idrocarburi" per residenti maggiorenni muniti di patente di guida. Dovrà essere prevista, allo scopo, l'identificazione del beneficiario almeno attraverso la seguente documentazione, asseverata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da esibire per il ritiro, per la prima assegnazione della carta e per la ricarica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) patente di guida aggiornata</li> <li>b) codice fiscale</li> </ul>
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*



<b>Riferimento</b>	GU n.22 del 28-1-2011
<b>Estremi</b>	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICATO -
<b>Titolo</b>	Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici
<b>Contenuti</b>	<p>Il finanziamento rientra nel Programma Operativo Interregionale «<b>Energie rinnovabili e risparmio energetico</b>» 2007-2013.</p> <p>Il presente avviso pubblico, comprese le premesse, il visto e il considerato, che sono parte integrante dello stesso, è finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione ed il finanziamento, mediante contributo, di progetti innovativi ed esemplari riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, su edifici di proprietà pubblica, ubicati nelle <b>Regioni Convergenza</b> (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), a valere sulle risorse della linea di attività 1.3 "Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico" del POI.</p> <p>Le risorse finanziarie disponibili sono pari a Euro 20.000.000</p> <p>Per la stesura del progetto definitivo e/o esecutivo, relativo all'iniziativa il proponente potrà avvalersi di un <b>tutor</b>, che potrà essere costituito da ENEA o dal GSE.</p> <p>Sono finanziabili iniziative aventi le finalità e l'oggetto di cui all'articolo 1, ricadenti esclusivamente nelle tipologie di cui alla Tabella A del comunicato e cioè: a) Impianti di <b>cogenerazione</b> e di <b>trigenerazione</b> ad alto rendimento alimentati da fonti rinnovabili; b) Impianti <b>solari termici</b> anche con sistema di "solar cooling"; c) <b>Pompe di calore geotermiche</b> a bassa entalpia; d) Impianti <b>eolici</b> operanti in regime di scambio sul posto.</p>
<b>Data scadenza</b>	L'istanza di contributo e la documentazione di cui all'art.5 comma 1 del comunicato, devono trasmessi a partire dal 1 aprile 2011 e fino al 20 aprile 2011.
<b>Link</b>	<a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a>

*a cura dello  
Sportello Ambiente della SSC*